



Pierfrancesco Iorio
NOTAIO

N.4213 di Repertorio

N.3466 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REGISTRATO A

DI SOCIETA' PER AZIONI

COSENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IL 12/06/2024

AL N. 11109

SERIE IT

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore diciannove.

In Cosenza, nel mio studio sito al Corso Mazzini n.121.

Io sottoscritto **Dott. Pierfrancesco IORIO**, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

con il presente verbale do atto che:

- in data 27 maggio 2024, alle ore quindici e sino alle ore sedici, in seconda convocazione, in Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali, siti presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, della società per azioni "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)**", con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale euro 23.920.556,00 (euro ventitremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantasei e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo, si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società, ivi riunita in seconda convocazione;

- della cui verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure pre-



Firmato digitalmente da
PIERFRANCESCO IORIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
COSENZA:80000330789

sente alla detta riunione, come risulta dal resoconto che segue;

- che la riunione, si è svolta anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio-video, ai sensi dell'art.12.6 del vigente statuto sociale.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 codice civile - dello svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 27 maggio 2024 della predetta società "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)**".

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, alle ore quindici, in Lamezia Terme, presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)", con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale euro 23.920.556,00 (euro ventitremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantesi e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo.

Assume la Presidenza dell'assemblea, presente in sala, ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale e in virtù della nomina conferita con verbale di assemblea ordinaria del 12 maggio 2022, il Vice Av-

vocato dello Stato **ETTORE FIGLIOLIA**, nato in Roma il 1-1-1952, il quale ha proposto di designare me Notaio, Dott. Pierfrancesco Iorio, quale segretario, al fine di redigere il verbale della presente assemblea in forma pubblica, ed assistere il Presidente Vice Avvocato dello Stato, Ettore Figliolia, nello svolgimento dei lavori assembleari.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, mi ha confermato l'incarico conferitomi, ringraziandomi per la disponibilità e invitandomi ad assisterlo ed a verbalizzare i lavori assembleari.

Il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione e accerta e constata che:

- con avviso del 15 maggio 2024, inviato a mezzo posta elettronica certificata, è stata indetta, in Lamezia Terme, presso gli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in prima convocazione il giorno 24 maggio 2024 alle ore quindici ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 maggio 2024, sempre alle ore quindici, nello stesso luogo, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1) - Piano industriale Gruppo Sacal 2024 - 2028; - deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

2) - Proposta di nomina del Direttore Commerciale; - deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1) - Riformulazione dell'art. 18 dello statuto sociale; - deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) - Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento scindibile e progressivo, per un importo di massimi € 75.000.156,00 (settanta-cinquemilionicentocinquantasei/00), mediante emissione di n.

145.068 azioni ordinarie al valore nominale; - deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che l'assemblea in prima convocazione non si è costituita;

- che ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del vigente statuto sociale è consentito l'intervento in assemblea anche mediante audio/video conferenza;

- che sono presenti, in sala o in videoconferenza, in proprio o per delega, i soci portatori di complessive n. 40.172 azioni ordinarie su un totale di azioni di 46.268 (quarantaseimiladuecentosessantotto), ciascuna del valore nominale di euro 517,00 (euro cinquecentodiciassette e zero centesimi), tutte con diritto di voto, pari all'86.824% (ottantaseimilaottocentoventiquattro per cento) dell'intero capitale sociale, ed in particolare risultano:

presenti:

1) in sede: "**FINCALABRA S.P.A.**", con sede in Catanzaro, Località

Germaneto, Viale Europa snc, c/o Cittadella regionale, capitale sociale Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), numero di codice fiscale, di partita iva e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797 (R.E.A. CZ-135378), titolare di numero 24.039 (ventiquattromilatrentanove) azioni, rappresentante il 51,956% (cinquantuno virgola novecentocinquantasei per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Zanfino Alessandro, nato a ~~Catanzaro~~ ~~il~~ ~~15~~ ~~marzo~~ ~~1970~~;

2) in sede: "**Amministrazione Comunale di Lamezia Terme**", con sede in Lamezia Terme, Via Sen. Arturo Perugini n. 15/C, titolare di numero 5.463 (cinquemilaquattrocentosessantatré) azioni rappresentanti l'11,807% (undici virgola ottocentosette per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Mascaro Paolo, nato in ~~Nicoletta~~ ~~(C~~
~~ra~~ ~~Lamezia~~ ~~Terme)~~ il ~~13~~ ~~aprile~~ ~~1964~~;

3) in sede: "**Camera di Commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotona**", con sede in Catanzaro alla Via Ippolito Menniti n. 16, titolare di numero 1.813 azioni pari al 3,918% (tre virgola novecentodiciotto per cento) del capitale sociale in persona del Presidente Pietro Alfredo Falbo, nato a ~~Catanzaro~~ ~~il~~ ~~21~~ ~~luglio~~ ~~1963~~;

4) - in sede: "**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO**", con sede in Catanzaro, Palazzo de Nobili, alla via Jannoni n.68, titolare di numero 1.500 azioni rappresentanti il 3,24% (tre virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale, in persona di Borelli Antonio, nato a ~~Catanzaro~~ ~~il~~ ~~18~~ ~~giugno~~ ~~1973~~, giusta delega già acquisita

agli atti sociali;

5) in sede: "**PROVINCIA DI CATANZARO**", con sede in Catanzaro alla Piazza Luigi Rossi n.1, titolare di n. 2877 azioni rappresentanti il 6,218% (sei virgola duecentodiciotto per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente, Mario Amedeo Mormile, nato in Catanzaro il 17 agosto 1962;

6) in videoconferenza: "**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**" (**CORAP**), Ente Pubblico Economico e Strumentale della Regione Calabria, in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede Legale presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, c/o Cittadella Regionale, Viale Europa, Germaneto (CZ), (in seguito più brevemente indicato con il termine "Consortio"), iscritto nel Registro delle Imprese di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia con numero di iscrizione e codice fiscale 82006160798, avente Partita Iva 00468360797, iscritto al n. CZ-172313 del R.E.A, titolare di numero 30 azioni rappresentanti lo 0,065% (zero virgola zero sessantacinque per cento) del capitale sociale, in persona di Scola Ernesto, nato a Catanzaro il 10/08/1962, c.f.n. 50187100798, giusta delega già acquisita agli atti sociali;

7) in sede: "**F.G.H. S.R.L.**", con sede in Nocera Terinese (CZ) alla Via Statale 18 n.9, titolare di numero 30 azioni rappresentanti lo 0,065% (zero virgola zero sessantacinque per cento) del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Unico Ing. Francesco Grandinetti, nato in Lamezia Terme (CZ) il 24/08/1957, c.f.n. GRN FNC

57B03 F888B;

8) in video conferenza: "**Camera di Commercio di Cosenza**", con sede in Cosenza alla Via Calabria, titolare di numero 129 azioni pari allo 0,279% (zero virgola duecentosettantanove per cento), in persona dell'Avv. Politano Giuseppe, nato in Cosenza il 20 settembre 1974, c.f.n. PLI GPP 74326 D08 Z, giusta delega che viene acquisita agli atti sociali;

- 9) in video conferenza: "**Regione Calabria**", con sede in Catanzaro alla località Germaneto, Viale Europa, Cittadella Regionale, titolare di numero 4.291 (quattromiladuecentonovantuno) azioni pari al 9,274% (nove virgola duecentosettantaquattro per cento) del capitale sociale, in persona dell'assessore Regionale Prof. Minenna Marcello, nato a Catanzaro il 19/11/1971, giusta delega che è stata acquisita agli atti sociali;

- che è presente in sede, oltre ad esso stesso Presidente, Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, l'Amministratore Unico Franchini Marco, nato in Verona il 22/01/1957, c.f.n. TRN MKC 57025 L781U;

- che è presente, in sede e mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in videoconferenza, l'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

- in videoconferenza: il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor CALABRETTA SANTO, nato in Crotone il giorno 11 marzo 1961;

- in sede: il Sindaco Effettivo ZAFFINA SANDRO, nato in Lamezia Terme (CZ) il 3 ottobre 1963, ed il sindaco effettivo Mosca Eugenio

Francesco, nato [redacted] (C) il [redacted] 1960,

- che, per la società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.", nessuno è presente, giusti fogli delle presenze acquisiti agli atti sociali;
- che il Presidente dell'assemblea, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, dichiara che:
 - esso stesso Presidente, il notaio verbalizzante e l'organo amministrativo, sono presenti nello stesso luogo;
 - gli è stato consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - è stato consentito, agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità per il collegamento all'adunanza in audio/video conferenza;
 - la sintesi degli eventuali interventi degli aventi diritto al voto rappresentati in assemblea, con l'indicazione nominativa degli stessi, le eventuali risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea;
 - i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sono stati trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, in osservanza del Regolamento UE/2016/679;
 - è stata verificata, a cura del personale da esso stesso Presidente autorizzato, la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli aventi diritto

to al voto, come di consuetudine, le quali risultano conservate agli atti della società;

- il collegamento audio/video con la sede di svolgimento dell'assemblea è stato regolarmente attivato;

- è stato quindi possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno avuto la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2371 codice civile;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano;

- tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione degli stessi;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, ed atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita gli azionisti a non assentarsi fino a votazioni avvenute, onde consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea ed, a tal riguardo, invita chi avesse necessità di uscire di dare notizia alla segreteria.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prende la parola il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale invita l'assemblea alla trattazione del primo

punto all'ordine del giorno, "Piano industriale Gruppo Sacal 2024 - 2028; - deliberazioni inerenti e conseguenti" e, nel precisare che all'avviso di convocazione era stata allegata una relazione riassuntiva del piano industriale, passa la parola all'Amministratore Unico Marco Franchini, il quale fa presente all'assemblea che:

"il Piano Industriale Gruppo Sacal 2024 - 2028 ricalca quanto anticipato nelle precedenti assemblee e, sostanzialmente, individua tre macrobiettivi: 1) investimenti infrastrutturali, 2) sviluppo del traffico passeggeri e 3) effetti conseguenti sul PIL e sull'occupazione del territorio.

Gli investimenti infrastrutturali si inseriscono nei tre Master Plan approvati e prevedono un costo di 270 milioni di euro di cui 183 milioni finanziati ed una quota di fabbisogno da parte del gestore per 75 milioni di euro, da utilizzare per l'aumento di capitale.

Negli ultimi 15 anni gli aeroporti Calabresi non sono stati interessati da interventi destinati al miglioramento dei livelli di servizio e conseguentemente l'attività dovrà recuperare questo gap per supportare lo sviluppo del traffico aereo, che si basa sul concetto di diffusione e specializzazione del sistema aeroportuale. L'aeroporto di Lamezia Terme rappresenterà il vero Hub regionale collegato con i più importanti aeroporti internazionali, destinato ad attrarre il traffico intercontinentale.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Crotona, con il supporto dell'Avv. Figliolia, stiamo ipotizzando il concretizzarsi di alcune attività industriali, non solo per la protezione Civile, ma anche per aspetti

di carattere manutentivo. La base di Ryanair dell'aeroporto di Reggio caratterizzerà lo scalo dello Stretto per collegamenti point to point low cost.

Tutte queste attività determineranno un effetto importante. Il dato consolidato di ACI Europe determina la realizzazione di 1.000 posti di lavoro derivanti dall'incremento di un milione di passeggeri.

Con riferimento all'aeroporto di Lamezia, siamo impegnati nella realizzazione del nuovo terminal passeggeri, per il quale, per la fine del mese di giugno, avremo il progetto definitivo e per fine settembre quello esecutivo, con contestuale avvio delle procedure di gara per la realizzazione dell'opera.

All'interno del Master Plan abbiamo previsto la realizzazione di un Hangar per la manutenzione ed il check di due aeromobili. Per quanto riguarda lo Scalo di Reggio Calabria, che era in condizioni indecorose, è stato effettuato un lavoro imponente per il superamento delle penalizzazioni operative, condizione indispensabile per la realizzazione della base operativa della compagnia aerea Ryanair; ciò determinando, entro il 2028, l'equilibrio economico finanziario dello scalo. Sull'aeroporto di Reggio Calabria, inoltre, abbiamo riqualificato i segnali di assistenza al volo, ampliato il parcheggio aeromobili e siamo impegnati in un'opera difficile di accelerazione di quegli interventi che erano previsti con una dotazione economica che doveva servire per l'adeguamento sismico. Sull'aeroporto di Crotone, oltre all'ampliamento dell'aerostazione, che attualmente è dotata di una sola sala d'imbarco, dovremo migliorare anche la via-

bilità interna per la mancanza di una strada perimetrale e la recinzione aeroportuale. In linea di massima, tutto questo è contenuto nel piano che abbiamo presentato che prevede, inoltre, con l'aumento delle superfici commerciali, l'incremento delle revenue extra aviation, che costituiscono un elemento fondamentale per il conto economico del gestore aeroportuale.

Oltre a questo, dobbiamo potenziare la nostra struttura interna da un punto di vista commerciale e, quindi sarà successivamente proposto l'inserimento in organico di un Direttore Commerciale per invertire la tendenza negativa che ha interessato Lamezia Terme, anche tenuto conto che con l'addio di Wizz Air lo scalo ha subito una riduzione di traffico del 13% e, quindi, vi è la necessità di recuperare nuovi vettori e potenziare nello stesso tempo un'offerta circoscritta attualmente ad Ita, Ryanair ed Easy Jet, con l'attrazione di vettori Major.

Abbiamo la necessità di trasformare il collegamento stagionale su Toronto in collegamento regolare annuale con Lamezia, che costituirebbe un significativo vantaggio sull'equilibrio finanziario, della società".

A questo punto prende la parola il Prof. Minenna Marcello, in rappresentanza del socio Regione Calabria, il quale ringrazia l'amministratore unico Franchini per il lavoro svolto che certamente qualifica un punto di svolta importante nell'operatività di SACAL e si sofferma, anche luce della qualificazione economico finanziaria, sul fatto che la Regione ha dato un grande contributo, sia sull'operatività

in conto esercizio che con l'aumento di capitale, supportata anche dal governo nazionale.

Evidenzia, inoltre, che già nel 2024, con l'importante attività di innovazione e di investimenti, la SACAL è stata in grado di riprendere e superare gran parte degli indicatori del periodo pre-pandemico, con uno sviluppo costante, nonostante un rallentamento nello sviluppo degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotona.

Continuando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'assessore Minenna evidenzia che, nell'analisi delle previsioni di traffico, la Regione ha messo in atto un'attività finanziaria, come il contributo di 38 milioni finalizzato al consolidamento delle nuove rotte e altri contributi che verranno, al fine di raggiungere lo scenario best. Nonostante lo scenario prudenziale rappresentato nel piano strategico, redatto secondo criteri di sana e prudente gestione, c'è anche una logica di sviluppo verso lo scenario ottimale, che si può raggiungere con una gestione che sta dimostrando dinamismo e capacità operativa. L'Assessore Minenna, inoltre, esprime soddisfazione per i dati del risultato economico-finanziario relativi al valore della produzione e per la proiezione dell'EBITDA, che porta a una condizione di serenità dal punto di vista amministrativo. Precisa, inoltre, che il raggiungimento dello scenario BEST possa essere ritenuto più vicino già nei primi mesi del 2025 rispetto ai dati che man mano si consolidano e, per tale motivo, invita la società ad un aggiornamento dei dati ad inizio 2025, una volta consolidati i risultati del 2024, con importanti novità sulle rotte e sull'operatività degli

aeroporti così come a sviluppi infrastrutturali, che costituiscono un elemento che per un paio di anni rallenterà le potenzialità dei due aeroporti minori calabresi, in attesa del completamento delle opere.

A questo punto, riprende la parola l'Amministratore Unico, Marco Franchini, che ringrazia l'assessore Minenna e fa presente all'assemblea che già da quest'anno si potranno avere bilanci in ordine in conseguenza degli investimenti che coinvolgono lo scalo di Lamezia che ammontano a 144 milioni di euro, quelli di Reggio 70 milioni di euro, comprensivi con il vecchio decreto e Crotona per 50 milioni di euro, evidenziando nello stesso tempo un impegno consistente per l'Hub di Lamezia che rappresenta un elemento trainante per l'economia della società.

A questo punto, prende la parola il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale, invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressa oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

D E L I B E R A

- di approvare il "Piano industriale del Gruppo Sacal 2024 – 2028, di cui al punto 1 (uno) dell'ordine del giorno. "

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Prende la parola il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale, invita l'assemblea alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: "Proposta di nomi-

na del Direttore Commerciale" al fine di implementare le risorse umane della Sacal a fronte delle esigenze nascenti dal nuovo Piano Industriale e passa la parola all'Amministratore Unico Marco Franchini, che illustra all'assemblea l'esigenza, anche in virtù del D.lgs 175/2016, di nominare un direttore commerciale sottoponendo all'attenzione dell'assemblea la nomina di un manager, scelto tra le cinque figure che hanno partecipato alla selezione ed attuale country manager per l'Italia di Ryanair, nella persona del Dott. Mauro Bolla, competente nel settore aeronautico da più di venti anni e con un forte entusiasmo a sviluppare progetti in grado di rilanciare l'immagine della Regione con interventi mirati di decision-maker del trasporto aereo in Europa ed invita l'assemblea a deliberare come prevede l'art. 8 dell'avviso.

L'assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressa oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

D E L I B E R A

- di nominare il dott.Mauro Bolla Direttore Commerciale di SACAL che durerà in carica a tempo indeterminato.

PARTE STRAORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

A questo punto, il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, passando alla trattazione del primo punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno, "Riformulazione dell'art. 18 dello statuto sociale; - deliberazioni inerenti e conseguenti" propo-

ne di riformulare parzialmente l'art. 18 dello statuto sociale, anche in relazione alle osservazioni del collegio sindacale già evidenziate, e rinvia ad una nota inviata ai soci, con particolare riferimento all'art. 18.4 punto B) dello statuto sociale che prevede la nomina di un membro del C.D.A, che sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici, con un ordine di nomina secondo la rispettiva partecipazione al capitale sociale, iniziando dal socio con più azioni ed invita l'assemblea a deliberare.

A questo punto, prende la parola il signor Borelli Antonio, in rappresentanza del Comune di Catanzaro, che richiede di precisare all'art. 18.4 dello statuto sociale che, nell'ipotesi di nomina di cinque membri del cda, i restanti due membri saranno nominati dall'assemblea con il voto favorevole in prima convocazione dei soci che rappresentano il 60 per cento del capitale sociale e, nel condividere l'analisi dell'assessore Minenna sul piano industriale e sull'andamento della gestione, si sofferma sulla mancata connessione con i territori per la carenza di un trasporto integrato con i Comuni.

A questo punto prende la parola il signor Falbo Pietro, in rappresentanza della Camera di Commercio di Catanzaro, il quale, chiede dei chiarimenti sulle modalità con le quali verrà decisa l'applicazione della composizione del consiglio di amministrazione a tre oppure a cinque membri e fa presente all'assemblea che sarebbe auspicabile un consiglio d'amministrazione a cinque membri per motivi legati alla rappresentanza. In particolare, precisa che la camera di commercio è stata tra i soci fondatori, così come la Provincia di Ca-

tanzaro e quindi l'auspicio è che la rappresentanza dei territori possa incidere sul percorso di sviluppo che in maniera autorevole la Sacal sta portando avanti.

Chiede e viene data la parola all'Ing. Francesco Grandinetti, in rappresentanza del socio F.G.H, il quale evidenzia l'esistenza di una dicotomia essenziale tra la giusta gestione di un aeroporto sotto il punto di vista industriale, svolto egregiamente, e le peculiarità del bisogno del territorio, che spingono ad avere un consiglio di amministrazione piuttosto che un amministratore unico.

Riprende la parola il Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia, il quale chiede, pertanto, al socio Regione Calabria, in persona del prof. Minenna, di registrare l'auspicio dei soci che la forma amministrativa si modifichi da amministratore unico a consiglio di amministrazione a 5 membri.

In conclusione, tutti i soci esprimono una valutazione positiva ed un gradimento nell'operato dell'amministratore unico Franchini che ne prende atto.

A questo punto, prende la parola l'avv. Zanfino, in rappresentanza di Fincalabra, che evidenzia che la ratio della Madia è favorire l'Amministratore unico rispetto al c.d.a. e ringrazia l'amministratore unico Franchini per aver avuto un'operatività, fatto salvo che la questione di rappresentatività è giustificabile e che i successi dell'attuale gestione di Sacal sono dovuti ad una rapida operatività ed invita i soci a leggere il piano industriale che si proietta fino al 2033, che offre un'immagine chiara anche del futuro.

Riprende la parola l'amministratore unico Marco Franchini, il quale evidenzia che i risultati si raggiungono con velocità, competenza ed esperienza, ma anche con i suggerimenti dell'azionista e, a tal proposito, ringrazia il socio Fincalabra, l'assessore Minenna e l'Avv Figliolia che, con la sua saggezza, lungimiranza e conoscenza degli aspetti del diritto, contribuisce quotidianamente e gratuitamente alla crescita dell'azienda.

L'assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressa oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 18 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Art. 18. Amministrazione"

18.1 La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380 e 2409 septies del codice civile.

18.2 L'organo amministrativo della Società è costituito di norma da un amministratore unico.

18.3 L'Assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, può disporre che la Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5)

membri. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4 del Dlgs. n.175/2016 e alla Struttura di cui all'art.15 del medesimo Dlgs. 175/2016. Qualora l'Assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, questi ultimi scadranno con quelli già in carica.

18.4 L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, due (2) membri saranno così nominati:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme"
- uno dal socio "Regione Calabria"

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri:

A) due (2) membri saranno nominati direttamente come segue:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme";
- uno dal socio "Regione Calabria"

B) un (1) membro sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici, con un ordine di nomina secondo la rispettiva partecipazione al capitale sociale, iniziando dal socio con più azioni

C) I restanti due membri saranno nominati con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'as-

semblea ordinaria.

18.5 L'Assemblea, con la medesima maggioranza, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale.

18.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può esercitare anche le funzioni specialistiche di Accountable manager ai sensi del Reg. UE 139/2014, da remunerarsi con un'indennità aggiuntiva.

18.7 L'organo amministrativo dura in carica per tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile. Gli amministratori sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in particolare della parità di genere.

18.8 I/il componenti/e dell'organo amministrativo devono essere individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza.

18.9 In ossequio alle disposizioni di cui al D.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla legge 120 del 12 luglio 2011 dal Regolamento attuativo D.p.r. n.251 del 30 novembre 2012.

18.10 L'organo amministrativo, contestualmente all'accettazione del-

l'incarico, dovrà depositare l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia e degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, nel rispetto dell'articolo 2382 del codice civile.

18.11 I candidati e, ove nominati, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche azionisti o vigilanti della Società. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'amministratore unico.

18.12 I compensi spettanti all'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina a norma degli articoli 2364 e 2389, comma I e II del codice civile nonché dall'art.11, comma 6, del Dlgs n. 175/2016 della normativa vigente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto e della normativa vigente è stabilita dall'assemblea. All'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria riguardante:

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento scindibile e progressivo, per un importo di massimi € 75.000.156,00 (settantacinquemilionicentocinquantasei/00), mediante emissione di n. 145.068 azioni ordinarie al valore nominale; deliberazioni inerenti e

conseguenti, il Presidente Figliolia passa la parola all'assessore Minenna, il quale fa presente all'assemblea che questa operazione costituisce il motore finanziario del piano strategico, perché si tratta di un aumento di capitale che si prende il vantaggio della disciplina post-covid che consente ai soci di non ripianare le perdite che sono state maturate prima dell'arrivo della nuova gestione.

Si tratta di un aumento di capitale in perfetto allineamento sia con la disciplina nazionale, complice anche un provvedimento normativo che ha chiarito il perimetro di utilizzo di questa operazione straordinaria e costituisce un passaggio fondamentale per irrobustire il patrimonio netto della società, con un' aspettativa di crescita molto importante, ragion per cui l'aumento del capitale sociale consente di portare, con una buona serenità e rispettando i criteri di gestione, il piano strategico a 5 anni.

Infatti, nei vari settori "i comparables", i piani sono spesso triennali; invece, è stato effettuato un piano quinquennale, con una sua resilienza, con delle prospettive notevoli per lo sviluppo della Calabria, anche perché la parte di sviluppo fondamentale, che avviene attraverso l'esistenza di una rete aeroportuale, ha una grande ambizione, ossia di lasciare il Prodotto interno Lordo sul territorio.

Negli ultimi 10 anni non c'è stata una strategia di sviluppo, ragion per cui l'aumento di capitale rappresenta una strategia per lo sviluppo ed una scelta di opportunità che la regione ha effettuato.

A questo punto prende la parola l'Avv. Politano Giuseppe, in rappresentanza della Camera di Commercio di Cosenza, il quale fa pre-

sente all'assemblea che, per esprimere un voto sull'aumento di capitale, è necessario che ci siano i tempi tecnici per valutare.

Riprende la parola l'amministratore unico Franchini che ribadisce che l'aumento di capitale oggi viene solo deliberato.

In particolare, venendo alle concrete modalità operative con cui l'operazione di aumento di capitale andrebbe ad essere eseguita – come già anticipato nella comunicazione dell'Amministratore Unico inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 15 maggio 2024 – si vuole innanzitutto chiarire che:

- le azioni di nuova emissione sono finalizzate al finanziamento del piano di investimenti infrastrutturali previsti dal piano industriale ai sensi dell'art. 15 comma 3 del dl n. 60 del 7 maggio 2024;

- le perdite riportate negli ultimi tre esercizi, in virtù della legislazione di carattere emergenziale di cui all'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, integrata e precisata dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), non comportano l'obbligo civilistico di copertura fino alla chiusura del bilancio 2025;

- le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci (pubblici e privati) in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute da ciascun socio;

- le eventuali azioni rimaste inoperte, saranno offerte in ulteriore proporzione a tutti i soci che avranno esercitato il diritto di opzione e che (iii) le eventuali azioni rimaste inoperte, saranno offerte in prelazione ai soci che avranno esercitato le opzioni predette.

Il Presidente, precisa ulteriormente che:

(i) le azioni di nuova emissione andranno offerte a tutti gli attuali azionisti, aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 codice civile, in proporzione al numero di azioni possedute e da liberarsi in denaro con versamento di un importo non inferiore al 25%, fermo il diritto dell'organo amministrativo di richiedere in ogni momento il pagamento dei decimi residui secondo opportunità, da sottoscrivere, con termine ultimo di sottoscrizione alla data del 2 agosto 2024 nel seguente modo:

- termine per la sottoscrizione entro il 28 giugno 2024;
- termine per l'esercizio dell'opzione entro il 19 luglio 2024;
- termine per l'esercizio della prelazione entro il 2 agosto 2024;
- il versamento possa avvenire anche in più versamenti nel limite massimo di Euro 50.000.000,00 entro il 31 dicembre 2024 e nel limite di ulteriori 25.000.156,00 entro la data del 31 dicembre 2025 e di prevedere che il suddetto aumento sia scindibile e progressivo e che le sottoscrizioni, come sopra raccolte, saranno immediatamente efficaci nei confronti dei singoli sottoscrittori al momento della sottoscrizione;

L'assemblea, udito quanto sopra, con il voto favorevole dell'86,545% (ottantasei virgola cinquecentoquarantacinque per cento) per cento dei voti e con l'astensione del socio Camera di Commercio di Cosenza, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia,

DELIBERA

- 1) di aumentare il capitale sociale, finalizzato al finanziamento del piano di investimenti infrastrutturali previsti dal piano industriale ai sensi dell'art. 15 comma 3 del dl n. 60 del 7 maggio 2024, a pagamento di nominali euro 75.000.156,00 (settantacinquemilioneicentocinquantasei zero zero), in via scindibile e progressiva, mediante emissione di n. 145.068 (centoquarantacinquemila e sessantotto) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero) ciascuna, da offrirsi a tutti gli attuali azionisti, aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 codice civile, in proporzione al numero di azioni possedute e da liberarsi in denaro con versamento di un importo non inferiore al 25%, fermo il diritto dell'organo amministrativo di richiedere in ogni momento il pagamento dei decimi residui secondo opportunità, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 4 dello statuto sociale;
- 2) di stabilire, al fine dell'esercizio del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da parte degli aventi diritto, il termine del 28 giugno 2024;
- 3) di stabilire, al fine dell'esercizio del diritto di opzione sulle azioni non sottoscritte dagli aventi diritto, il termine ultimo del 19 luglio 2024;
- 4) di stabilire, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle azioni rimaste inoprate il termine ultimo del 2 agosto 2024;
- 5) di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di cui ai punti precedenti la data del 2 agosto 2024;

6) - di stabilire che il versamento delle azioni sottoscritte possa avvenire anche in più versamenti nel limite massimo di Euro 50.000.000,00 entro il 31 dicembre 2024 e nel limite di ulteriori 25.000.156,00 entro la data del 31 dicembre 2025;

7) - che l'aumento sia scindibile e progressivo e che le sottoscrizioni, come sopra raccolte, saranno immediatamente efficaci nei confronti dei singoli sottoscrittori al momento della sottoscrizione;

8) - di deliberare – subordinatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di cui al punto precedente e nei termini di efficacia della stessa – che i soci che procederanno alle sottoscrizioni, con contestuale versamento di quanto indicato al precedente punto 1), possano chiedere l'iscrizione nel libro dei soci e, comunque, esercitare integralmente i diritti sociali rivenienti dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione anche prima del termine ultimo fissato al precedente punto 5), nel rispetto degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, sempre precisandosi che, a tale data, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, essendo l'aumento di capitale deliberato scindibile e progressivo;

- 7) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, in particolare autorizzandolo a dare esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento testé deliberato, sia per le attestazioni di legge, sia incaricando lo stesso, di seguito alle sottoscrizioni, di procedere alla modifica e aggiornamento dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale, e di

provvedere, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, al deposito dello statuto aggiornato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" presso il Registro delle Imprese, autorizzando l'Organo Amministrativo ad apportare tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici.

Spese e dipendenti sono a carico della società.

Il presente atto viene sottoscritto, unitamente a quanto allegato, da me Notaio alle ore diciannove e minuti trenta.

Scritto con sistema elettronico e completato in parte a mano da me Notaio su sette fogli per ventisette intere pagine oltre la ventottesima sin qui.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)

STATUTO SOCIALE

della "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. - S.A.CAL. S.p.a.**"

Allegato "A"
n.4213 di Rep.
n.3466 di Rac.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.a.)**" allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento degli aeroporti calabresi, di promuovere ed incrementare i collegamenti aerei interni ed esterni, di contribuire allo sviluppo economico e turistico della Calabria e quanto altro indicato nel successivo articolo 3 (tre).

Articolo 2

SEDE

2.1 La S.A.CAL S.p.a. (di seguito, anche "Sacal" o "Società") ha sede nel Comune di Lamezia Terme, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di variare la sede legale all'interno del Comune di Lamezia Terme.

2.3 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, dipendenze o altre unità locali operative

di ogni genere esclusivamente per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

Articolo 3

OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, la amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'esercizio dell'attività dello scalo dell'aeroporto di Lamezia Terme, di Reggio Calabria e di Crotone (di seguito, congiuntamente anche gli "Aeroporti Calabresi"); nonché
- di eventuali altri scali e dei relativi servizi di assistenza a terra e commerciali, dei collegamenti con i centri urbani via aerea e via superficie nonché la realizzazione e la gestione intermodale dei trasporti, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa o complementare al traffico aereo di qualunque tipo e specialità. Le predette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

3.2 La Società, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento degli aeroporti, compresi quindi i trasporti in superficie, può costruire, con proprio capitale ovvero in concessione governativa o altra formula, opere che siano rivolte alla realizzazione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla integrazione di infrastrutture ed impianti aeroportuali, compiendo all'uopo le necessarie operazioni amministrative e finanziarie.

3.3 La Società può estendere la propria attività ad altre connesse e collegate, da espletare anche fuori dagli aeroporti, purché non a carattere prevalente. Può partecipare (o costituire), con proprio capitale, a società, consorzi ed agenzie ed attività connesse o complementari ad esse di qualunque tipo o specialità. La Società potrà compiere, nell'ambito dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria - ivi compresa la prestazione di garanzie, anche reali e fideiussioni a favore di terzi - ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria ovvero utile per il conseguimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti d'impresе nonché assumere partecipazione ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società ed enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio.

3.4 La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro in via non prevalente, può:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 del c.c., purchè tali società operino o abbiano sede nella Regione Calabria, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

3.5 I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali la Società esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 4

DURATA

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

La durata della Società può essere prorogata una o più volte a norma di legge; in tal caso, è escluso il diritto di recesso di cui all'articolo 10 che segue.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PRELAZIONE E

GRADIMENTO - OPZIONE - RECESSO

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale della Società è di Euro 23.920.556,00 (ventitremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantesi virgola zero zero) ripartito in n. 46.268 (quarantaseimila

duecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero) ciascuna aventi parità di diritti.

5.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali ed amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione della Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.4 I conferimenti possono essere in denaro e/o in natura in natura o di qualsivoglia elemento patrimoniale consentito dalla legge.

5.5 Potranno essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del secondo comma dell'articolo 2348 del Codice Civile. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso indica accettazione del presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i Soci possono effettuare apporti in conto capitale, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi; apporti e finanziamenti possono essere effettuati anche in misura non proporzionale a quelle delle rispettive partecipazioni.

5.7 La raccolta di fondi presso Soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti

stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

5.8 la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dalla Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 2368, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 6

AZIONI

6.1 Le azioni sono nominative e costituiscono la frazione minima ed indivisibile di partecipazione al capitale sociale.

Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore.

6.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti e legittimano il possessore all'esercizio dei diritti sociali.

6.3 Esse circolano secondo le regole dei titoli di credito con le modalità della girata o del transfert e possono essere oggetto di diritti o vincoli, quali il pegno o l'usufrutto, ovvero di misure cautelari o esecutive, quali sequestro o pignoramento, salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo.

6.4 Le azioni possono essere sottoscritte da Soggetti Pubblici, anche economici, ovvero da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Il collocamento delle azioni a favore di soggetti privati potrà avvenire nel rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinate dalla normativa vigente in materia.

6.5 Ai Soggetti Pubblici è comunque riservata una partecipazione

complessiva non inferiore ai 3/5 (tre quinti) del capitale sociale. Nel caso di più Soggetti pubblici, tale riserva riguarda almeno i seguenti soci della Società alla data odierna: Comune di Lamezia Terme; Amministrazione Provinciale di Catanzaro; Comune di Catanzaro; Regione Calabria; Fincalabra S.p.a., CCIAA di Catanzaro.

6.6 Una quota delle azioni, non superiore al quinto del capitale sociale, potrà essere destinata all'azionariato diffuso in caso di collocazione sul mercato.

6.7 La Società può accettare donazioni e contribuzioni volontarie da Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici in genere, Associazioni e privati.

6.8 La costituzione di qualsiasi diritto reale sulle azioni nonché il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sulle stesse sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Articolo 7

OBBLIGAZIONI

7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

7.2 L'Assemblea con apposita delibera assunta in sede straordinaria potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere ovvero limitare il diritto di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Articolo 8

PRELAZIONE E GRADIMENTO

8.1 Le azioni e i relativi diritti di opzione, nonché i diritti di usufrutto sulle azioni, sono trasferibili, per atto tra vivi, nei limiti e con le modalità del presente articolo dello statuto. Nel caso di pegno od usufrutto il diritto di voto ed il diritto di opzione rimarranno al socio.

8.2 Il socio che intende alienare a terzi e/o a soci in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale, è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro, fermo restando il vincolo di cui all'art. 6 comma 6.5 del presente Statuto. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

(i) il socio che intenda trasferire (il "Socio Cedente") in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria ovvero i diritti propri della stessa deve preventivamente darne comunicazione all'Organo Amministrativo e, con lettera raccomandata A/R e/o a mezzo di posta elettronica, agli altri soci (i "Soci Destinatari") specificando tutti gli elementi della proposta contrattuale di vendita e, in particolare:

(a) il numero delle azioni che intende trasferire ("le "Azioni da Trasferire"); (b) la denominazione del terzo che abbia convenuto di acquistare le Azioni da Trasferire (il "Potenziale Acquirente"); (c) il prezzo e le modalità di pagamento convenuti con il Potenziale

Acquirente; ovvero (d) qualora il trasferimento non sia in forma di vendita con pagamento interamente in denaro, il corrispondente valore della Azioni da Trasferire stimato in buona fede e confermato da lettera di conforto rilasciata da esperto indipendente; (e) l'offerta in prelazione delle Azioni da Trasferire ai Soci Destinatari alle stesse condizioni ("Offerta in Prelazione") nonché il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ("Termine di Esercizio") da parte dei Soci Destinatari;

(ii) nel caso di esercizio della prelazione da parte dei soci pubblici, il valore delle azioni da trasferire non potrà eccedere la corrispondente quota di patrimonio netto calcolato alla data dell'esercizio della prelazione medesima;

(iii) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione sia accettata da più Soci Destinatari, le Azioni da Trasferire saranno ripartite tra i medesimi in proporzione alle azioni rispettivamente possedute e risultanti dal libro dei soci;

(iv) se gli altri soci non esercitano il diritto di prelazione sulle Azioni da Trasferire, che dovrà essere esercitato per tutte le azioni oggetto della Offerta in Prelazione, il Socio Cedente deve richiedere all'Organo amministrativo il motivato gradimento da esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;

(v) decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il gradimento si intende dato in mancanza di deliberazione contraria ovvero di richiesta di informazioni aggiuntive. In caso di motivato rifiuto del gradimento, è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art.

2355-bis del Codice Civile. In tal caso, la quota di liquidazione è determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

8.3 Nel caso in cui il Socio Cedente intenda trasferire ad un terzo Potenziale Acquirente, in tutto o in parte, le proprie azioni, gli altri soci (di seguito sempre definiti come "Soci Destinatari") avranno - in alternativa alla facoltà di accettare l'Offerta in Prelazione del Socio Cedente di cui al precedente articolo 8.2. - il diritto di vendere anch'essi al Potenziale Acquirente, allo stesso prezzo o valore, tutte o parte delle proprie azioni secondo quanto di seguito previsto (il "Diritto di Seguito"). Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria deve preventivamente darne comunicazione all'Organo Amministrativo e, con lettera raccomandata A/R, agli altri soci indicando tutti gli elementi della proposta contrattuale di vendita ed, in particolare, il prezzo ed il termine per l'esercizio del diritto di Seguito.

(a) I Soci Destinatari che abbiano esercitato il Diritto di Seguito avranno diritto di vendere anch'essi al Potenziale Acquirente una parte proporzionale delle proprie azioni, in modo che le Azioni da Trasferire al Potenziale Acquirente risultino suddivise pro-quota tra il Socio Cedente e i Soci Destinatari che abbiano esercitato il Diritto di Seguito, salvo quanto segue.

(b) I Soci Destinatari potranno esercitare il Diritto di Seguito - in alternativa all'esercizio della facoltà di accettare l'Offerta in Prelazione - mediante comunicazione scritta fatta pervenire al

Socio Cedente entro lo stesso termine dalla ricezione dell'Offerta in Prelazione previsto al paragrafo **8.3 (e)** per l'eventuale accettazione dell'Offerta in Prelazione.

(c) Il Diritto di Seguito e le relative disposizioni del presente articolo 8.3. non si applicheranno nel caso in cui uno ovvero più dei Soci Destinatari abbia/abbiano comunicato al Socio Cedente la propria accettazione dell'Offerta in Prelazione e si siano quindi resi cessionari delle Azioni da Trasferire. Qualsiasi dei Soci Destinatari che non abbia come sopra comunicato al Socio Cedente la propria decisione di esercitare il Diritto di Seguito si intenderà decaduto dal relativo Diritto di Seguito.

(d) Nel caso in cui uno o più Soci Destinatari abbiano come sopra esercitato il Diritto di Seguito, essi avranno il diritto di trasferire al Potenziale Acquirente tutte le proprie azioni.

(e) Il prezzo delle azioni dei Soci Destinatari in relazione ai quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito sarà pari, pro quota, al prezzo della Azioni da Trasferire dal Socio Cedente indicato nell'Offerta in Prelazione.

Il trasferimento al Potenziale Acquirente delle azioni dei Soci Destinatari in relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento delle Azioni da Trasferire del Socio Cedente.

Nell'ipotesi in cui il Potenziale Acquirente non intendesse acquistare le azioni dei Soci Destinatari in relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito in conformità alle disposizioni

che precedono, il Socio Cedente dovrà, a sua scelta:

(1) rinunciare al progettato trasferimento delle proprie Azioni da Trasferire al Potenziale Acquirente; ovvero

(2) acquistare esso stesso le azioni dei Soci Destinatari in relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Seguito, al prezzo indicato nella Offerta in Prelazione.

8.4 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo 8 è inefficace e, comunque, non opponibile nei confronti della Società e dei Soci e l'acquirente non potrà esercitare i diritti sociali.

8.5 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni in favore di coloro che siano già soci sono esclusi il gradimento ed il diritto di seguito (e quindi non si applicano le relative procedure), ma spetta anche agli altri soci il diritto di prelazione (con la procedura sopra esposta).

8.6 Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio ovvero atto (ivi inclusi, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in natura, trasferimento che interviene nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti) nonché l'iscrizione di qualsivoglia gravame in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà ovvero nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) o di altri diritti su azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione.

Articolo 9

OPZIONE

9.1 In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute, con le modalità da determinarsi dalla Assemblea anche nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2441 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'Assemblea degli azionisti deliberi di riservare l'aumento del capitale sociale all'ingresso di altri Soci, fermo restando l'obbligo del mantenimento della maggioranza dei 3/5 (tre quinti) del capitale sociale in favore dei soggetti pubblici così come indicati all'art. 6.5 del presente Statuto.

In tal ultima ipotesi, le azioni dovranno essere emesse nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2441, comma VI, c.c., in merito ai criteri da adottare per la determinazione del prezzo di emissione.

9.2 Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la delibera di aumento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la delibera assunta in Assemblea di seconda convocazione, e si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile, che qui espressamente si richiamano.

9.3 Il collocamento delle azioni a favore di soggetti privati potrà avvenire nel rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Articolo 10

RECESSO

10.1 Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o per parte delle

proprie azioni, nei soli casi previsti dall'art. 2437 del codice civile.

Non è consentita la partecipazione al capitale per il tramite di società fiduciarie.

10.2 E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III°

ASSEMBLEE

Articolo 11

ASSEMBLEE

11.1 Le assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

11.2 Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.3 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli argomenti attribuiti dalla legge, salvo quanto previsto dal presente Statuto;
- conferisce e revoca l'incarico al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti, fissandone il compenso in conformità alle norme di legge per tempo vigenti;
- approva il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e nomina il Responsabile di detto Programma su indicazione del socio di maggioranza;
- approva le strategie e politiche aziendali ed ogni azione che

incida sull'indirizzo strategico della società al fine di consentire al socio di maggioranza il concreto controllo;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11.4 All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma che precede, spetta, ai sensi dell'art. 2364, l°comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti predisposti dall'Organo amministrativo:

a) i documenti di programmazione e il piano industriale, la pianta organica e la sua variazione, assunzione e termini di reclutamento di nuovo personale con vincolo di subordinazione;

b) piano di ristrutturazione e piano di risanamento;

c) procedura di nomina della dirigenza apicale;

d) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;

e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;

f) acquisto e/o alienazione di beni immobili.

11.5 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, salvo quanto delegato dal presente statuto all'Organo Amministrativo nel successivo art. 21 (ventuno).

11.6 È fatto divieto:

a) di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto;

b) di corrispondere gettoni di presenza ovvero premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

12.1 L'Assemblea è convocata, a cura dell'Amministratore Unico ovvero, ove istituito, dal Consiglio di Amministrazione (di seguito definiti anche "Organo Amministrativo"), presso la sede sociale o altrove in Italia o attraverso modalità telematica, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.2 L'avviso deve essere comunicato ai Soci con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica), purché risulti comunque che l'avviso stesso sia stato ricevuto dal destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

12.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

12.4 L'Assemblea è convocata senza ritardo in sede ordinaria o

straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora ne sia fatta richiesta motivata da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella richiesta siano specificati gli argomenti da trattare.

Ai sensi dell'articolo 2367, comma III, del Codice Civile la convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

12.5 L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta. All'avviso, articolato in precisi punti all'ordine del giorno, deve essere allegata la documentazione a sostegno dei diversi punti al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un diritto di intervento informato. In ogni caso la seconda convocazione non potrà avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

12.6 L'Assemblea può riunirsi anche in audio/video conferenza qualora ciò sia stato precisato, unitamente alle sue modalità, nello stesso avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della Assemblea in audio/video conferenza è che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, (ii) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, (iii) di regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iv) di constatare e proclamare i risultati della votazione; (v) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (vi) ciascun partecipante possa identificare gli altri partecipanti e abbia la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di avere a disposizione la documentazione eventualmente necessaria e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Organo Amministrativo e dove si trova pure il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora ,prevista per l'inizio della Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso della Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.7 Sono tuttavia validamente costituite le assemblee totalitarie, di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile, anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle Assemblee occorre la presenza di tutti i Soci e la maggioranza dei componenti sia dell'Organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli

amministratori ed ai sindaci assenti.

Articolo 13

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

13.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza.

13.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire nella Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta con i limiti e le modalità fissate dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

13.3 Spetta al Presidente della Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere eventuali contestazioni.

Articolo 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge o lo Statuto richiedano maggioranze più elevate.

14.3 Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assistere all'Assemblea.

Articolo 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di almeno il 40 (quaranta) per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento all'estero della sede sociale e la emissione di azioni privilegiate.

15.2 Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assistere all'Assemblea.

Articolo 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea nomina il proprio Presidente, anche tra i non soci, a maggioranza assoluta, Il Presidente individuato alla prima Assemblea presiede tutte le assemblee ordinarie e straordinarie per

tre esercizi e svolge esclusivamente le funzioni previste dall'art. 2371 del cod. civ.; resta fermo che, ai sensi dell'art. 2371 c.c., in tutte le ipotesi nelle quali il Presidente così designato non possa o non voglia svolgere le funzioni, vale il criterio residuale di designazione, previsto da detta norma, che prevede che l'assemblea sia presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2 Le funzioni di segretario sono svolte da persona diversa, anche non socio, nominata dall'Assemblea.

16.3 L'Assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal segretario o dal notaio e, se del caso, dagli scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno e deve consentire l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

16.5 Il verbale, nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

16.6 Il Presidente dell'Assemblea, ove non socio ovvero non componente dell'organo amministrativo, fruisce di un trattamento indennitario stabilito dall'Assemblea.

Articolo 17

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

17.1 Di regola le deliberazioni della Assemblea si assumono per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Il Presidente della Assemblea può stabilire di volta in volta diverse modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici.

Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da tanti Soci che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 18

AMMINISTRAZIONE

18.1 La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380 e 2409 septies del codice civile.

18.2 L'organo amministrativo della Società è costituito di norma da un amministratore unico.

18.3 L'Assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, può disporre che la Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri. La delibera che scelga la composizione

collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4 del Dlgs. n.175/2016 e alla Struttura di cui all'art.15 del medesimo Dlgs. 175/2016. Qualora l'Assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, questi ultimi scadranno con quelli già in carica.

18.4 L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, due (2) membri saranno così nominati:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme"
- uno dal socio "Regione Calabria"

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri:

A) due (2) membri saranno nominati direttamente come segue:

- uno dal socio "Comune di Lamezia Terme";
- uno dal socio "Regione Calabria";

B) un (1) membro sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici, con un ordine di nomina secondo la rispettiva partecipazione al capitale sociale, iniziando dal socio con più azioni.

C) I restanti due membri saranno nominati con il voto favorevole, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

18.5 L'Assemblea, con la medesima maggioranza, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale.

18.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può esercitare anche le funzioni specialistiche di Accountable manager ai sensi del Reg. UE 139/2014, da remunerarsi con un'indennità aggiuntiva.

18.7 L'organo amministrativo dura in carica per tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile. Gli amministratori sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della sua gestione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in particolare della parità di genere.

18.8 I/il componenti/e dell'organo amministrativo devono essere individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza.

18.9 In ossequio alle disposizioni di cui al D.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla legge 120 del 12 luglio 2011 dal Regolamento attuativo D.p.r. n.251 del 30 novembre 2012.

18.10 L'organo amministrativo, contestualmente all'accettazione dell'incarico, dovrà depositare l'attestazione dell'insussistenza di

cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia e degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, nel rispetto dell'articolo 2382 del codice civile.

18.11 I candidati e, ove nominati, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche azionisti o vigilanti della Società. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'amministratore unico.

18.12 I compensi spettanti all'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina a norma degli articoli 2364 e 2389, comma I e II del codice civile nonché dall'art.11, comma 6, del Dlgs n. 175/2016 della normativa vigente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto e della normativa vigente è stabilita dall'assemblea. All'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Articolo 19

SEDUTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'Organo Amministrativo nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

19.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione

Europea, tutte le volte che lo ritenga utile e/o necessario nonché quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione con comunicazione contenente l'ordine del giorno, e di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale.

19.3 La convocazione, che può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e che può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica), dovrà essere spedita a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in carica e ai membri del Collegio Sindacale almeno 7 (sette) giorni liberi prima della adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni liberi prima della adunanza. In difetto delle formalità di cui sopra, il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti od informati della riunione.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, o da un membro designato dal Consiglio.

19.5 La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

19.6 Se indicato nella convocazione, le riunioni del Consiglio di

Amministrazione potranno essere tenute anche in audio/video conferenza o audio conferenza, qualora ciò sia stato precisato, unitamente alle sue modalità, nello stesso avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione consiliare in audio/video o audio conferenza è che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori, (ii) sia consentito al Presidente della seduta di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, (iii) di regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iv) di constatare e proclamare i risultati della votazione; (v) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (vi) ciascun partecipante possa identificare gli altri partecipanti e abbia la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di avere a disposizione la documentazione eventualmente necessaria e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la seduta consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Organo Amministrativo e dove si trova pure il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della seduta non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la riunione del Consiglio non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso della seduta, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà

dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

19.7 Il Presidente dirige la discussione e ne assicura il regolare e ordinato svolgimento. E' facoltà del Presidente autorizzare l'intervento di terzi allorquando la loro presenza sia necessaria, utile e/o opportuna in relazione all'ordine del giorno e alle determinazioni da assumere.

Articolo 20

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Concorrono alla formazione del quorum deliberativo i consiglieri che si astengono dalla votazione, essendo l'astensione assimilabile al voto contrario.

20.2 In tema di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2391 del Codice Civile.

20.3 Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale recante la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. La funzione di segretario può essere affidata ad un amministratore o ad un terzo, a condizione, in quest'ultimo caso, che ci sia l'unanimità dei consensi.

Articolo 21

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più specificatamente, gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge espressamente e tassativamente riservate alla Assemblea, salvo il potere di autorizzazione previsto dall'articolo 11.4 del presente Statuto. L'Organo amministrativo può quindi operare e deliberare con i più ampi poteri per tutte indistintamente le operazioni rientranti nell'oggetto sociale, espressamente riconoscendo ad esso la facoltà di determinare, con pienezza di poteri e con criterio insindacabile, a quali atti ed operazioni applicare l'attività sociale. Inoltre sono di competenza dell'Organo amministrativo tutte le deliberazioni concernenti l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio.

21.2 L'Organo amministrativo, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, attribuisce deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381, comma IV del Codice Civile, ad un solo Amministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio designati dal socio

di maggioranza.

21.4 L'Organo Amministrativo può delegare al Presidente proprie attribuzioni a norma dell'art. 2381 comma II del Codice Civile.

21.5 L'Organo Amministrativo può nominare un Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014, avente i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il compenso.

Articolo 22

RAPPRESENTANZA SOCIALE

22.1 La rappresentanza della società, di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale e Amministrativa ed ai terzi, e la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ove nominato. La firma del Vice Presidente, in questi casi, fa piena prova, di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V°

CONTROLLO

Articolo 23

COLLEGIO SINDACALE

23.1 La gestione della Società dovrà essere controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, nominati come segue:

- ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 novembre 1997, n. 521,

un sindaco effettivo sarà nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un altro sindaco effettivo sarà nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la carica di Presidente; in ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi di nomina pubblica deve appartenere al genere meno rappresentato;

- il terzo sindaco effettivo e i 2 (due sindaci supplenti) dalla Assemblea; in ossequio al DPR n. 251/2012, uno dei sindaci supplenti di nomina assembleare deve appartenere al genere meno rappresentato

23.2 I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere tutti revisori contabili iscritti nell'apposito registro e possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

23.3 I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

23.4 L'Assemblea determina, sulla base della normativa, anche regolamentare, vigente, la retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio Sindacale.

23.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo corretto funzionamento.

23.6 Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dagli artt. 2397 e ss. Codice Civile.

23.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- almeno uno dei componenti del Collegio sia presente presso la sede sociale e/o amministrativa della Società;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

Articolo 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24.1 La revisione legale dei conti à esercitata, ex art. 2409 bis cod. civ., da una società di revisione legale dei conti (di seguito in breve anche definita come "l'organo di revisione") individuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività, nonché di correttezza, imparzialità, trasparenza e concorrenza.

24.2 L'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante all'organo di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

24.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

24.4 L'organo di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso, l'organo di revisione non deve essere legato ai soggetti pubblici soci da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

24.5 L'organo di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, nonché sul piano di ristrutturazione e/o risanamento ove necessari in base alle nuove normative in presenza di crisi d'impresa.

Articolo 25

OBBLIGO DI CONTROLLO

25.1 L'Organo amministrativo approva specifici report trimestrali relativi al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa i soci pubblici, per come indicati nel precedente art. 6.5.

25.2 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo e di vigilanza

previsti a norma di legge e del presente statuto, l'Organo amministrativo adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, altri strumenti di governo societario, tra i quali:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo e di vigilanza statutari, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo e di vigilanza statutari relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

25.3 Gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare, al Socio di maggioranza, i verbali dell'Organo amministrativo ed i verbali e/o le relazioni degli altri organi (Collegio Sindacale, Società di revisione, Organismo di

Vigilanza, ecc.).

TITOLO VI°

BILANCIO

Articolo 26

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

26.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio secondo i criteri previsti dal Codice Civile.

Articolo 27

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

27.1 L'utile netto, assegnato il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, è a disposizione della Assemblea per la distribuzione agli azionisti o per la destinazione, in tutto ovvero in parte, a riserva facoltativa.

27.2 I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dalla data della Assemblea che ha deliberato la distribuzione dell'utile si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII°

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

28.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo dovrà

provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria la quale determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e compensi.

28.2 L'Assemblea straordinaria dei Soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è da intendersi conferito per tutta la durata della liquidazione.

28.3 I liquidatori hanno congiuntamente, ovvero anche disgiuntamente, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea all'atto della loro nomina, i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguerne il passivo.

28.4 Nel corso della liquidazione le Assemblee dei Soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

28.5 I liquidatori hanno il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed ad amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia in qualità di attori che di convenuti.

TITOLO VIII°

Articolo 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra soci, amministratori, sindaci e liquidatori o tra gli stessi e la società che

abbiano ad oggetto la interpretazione ed esecuzione di diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) possono essere devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della circoscrizione dove ha sede legale la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

29.2 Il procedimento arbitrale è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003 e la decisione sarà resa secondo diritto.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

DOMICILIO - COMUNICAZIONI

30.1 Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la Società e a tutti gli effetti di legge e di Statuto è quello risultante dal libro dei Soci. Al momento della iscrizione al libro soci il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del Socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il Socio comunica inoltre il numero di telefax o indirizzo di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

30.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto, se non effettuate secondo le disposizioni che seguono, per essere ritenute valide e vincolanti, dovranno essere fatte a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso

di ricevimento spedita al domicilio del destinatario che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

30.3 Le comunicazioni mediante posta elettronica dovranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica depositato presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi allo scopo:

a) il libro dei Soci, per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei Soci;

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico del componente dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei sindaci e del revisore contabile;

d) il libro delle decisioni dei possessori di obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dei possessori di obbligazioni e per il loro rappresentante comune.

30.4 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Articolo 31

BENEFICI FISCALI

31.1 La Società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti in materia nonché di quelle speciali emanate a

favore delle imprese di gestione aeroportuale.

Articolo 32

FORO COMPETENTE

32.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'interpretazione ovvero esecuzione del presente statuto e che non sia espressamente devoluta al giudizio arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro ove ha la Sede Legale la Società.

Articolo 33

RINVIO

33.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 67 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

COSENZA, 12 giugno 2024

